

COMUNE DI GOLASECCA (Provincia di Varese)

L'art. 151 del D.lgs 267/00 fissa al 31.12. il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la legge di stabilità 2013 (comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) tale termine è stato differito al 30 giugno 2013, successivamente con D.L. N.102 del 31.08.2013 ART. 8, in corso di conversione, il termine dell'approvazione è stato prorogato al 30 novembre 2013

IL CONTESTO GENERALE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il contenuto normativo del piano articolato di finanza pubblica diretto agli enti locali, oltre che nella disciplina già dettata dalle manovre degli anni precedenti, è compreso, principalmente, nei provvedimenti legislativi, con impatto diretto o indiretto, che seguono:

- DI 6.12.2011 n. 201
- DI 6.7.2012 n. 95/2012 c.d. Spending Review
- DI 10.10.2012 n. 174 c.d. Salva Enti
- Legge 24.12.2012 n. 228 c.d. Legge di stabilità 2013
- D.L. 8.4.2013 n. 35 in corso di conversione

VINCOLI PATTO DI STABILITA' INTERNO

(Art. 1, c. 107, legge 13.12.2010, n. 220; art. 31, c. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183)

Dal 2013 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno, devono, quindi, iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno.

Al fine di verificare la coerenza, al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Per l'anno 2013, ciascun comune con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti, soggetto per il primo anno alla disciplina del patto di stabilità, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 13% (tetto massimo) della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di rendiconto.

Per gli anni 2014-2016, ciascun comune con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 15,8% (tetto massimo) della media della spesa corrente 2007-2009, così come desunta dai certificati di rendiconto.

Politiche finanziarie virtuose

- Miglioramento saldo di parte corrente;
- finanziamento investimenti con entrate TIT IV;
- finanziamento investimenti con avanzo di parte corrente;
- in ipotesi di indebitamento netto in un determinato anno, estinzione anticipata prestiti finanziati, nell'anno successivo, con:
 - Entrate tit IV (alienazioni), oppure,
 - Avanzo di parte corrente.

Politiche finanziarie non virtuose

- peggioramento saldo di parte corrente;
- finanziamento investimenti con entrate TIT V;
- finanziamento investimenti con applicazione dell'avanzo di amministrazione



Tassa rifiuti solidi urbani

Sino al 31 dicembre 2012 continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti; dal 1° gennaio 2013, entra a regime la TARES

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili. (art. 14, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); risulta quindi soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la norma che prescriveva la vigenza dei prelievi con il regolamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) o con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 1). La norma ha esplicitamente indicato la natura tributaria di questo nuovo prelievo che dovrebbe essere versato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte. Tali parametri dovranno essere determinati con il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (decreto Ronchi) che diventerà il metodo a regime. Con le modifiche introdotte all'art. 14 comma 9 DL 201/2011 la superficie tassabile torna ad essere quella valida ai fini Tarsu e Tia in attesa che si concluda il percorso di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica (revisione del catasto) al fine di ottenere la tassazione sulla base della superficie pari all'80% di quella catastale. Rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. L'art. 10 comma 2 lett. f del D.L. 35/2013 ha sospeso per il solo anno 2013 la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione dei servizi indivisibili pari a € 0,40 ed ha previsto che tale maggiorazione nella misura di € 0,30 venga versata direttamente allo Stato.

Le tariffe dovranno essere elaborate sulla base del Piano economico-finanziario predisposto secondo le linee guida ministeriali tenendo quindi del programma degli interventi necessari imposti dalla normativa ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dei beni – servizi – strutture disponibili o dell'eventuale ricorso a beni di terzi e delle risorse finanziarie necessarie. Le tariffe saranno commisurate ai costi operativi di gestione ed ai costi comuni dell'anno precedente. Il piano deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dal Consiglio comunale (autorità competente).

PROVENTI DA ALIENAZIONI

Art. 1 comma 443 Legge 228/2013

Abrogando le previgenti norme la legge di stabilità 2013 stabilisce che i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento o, in assenza di queste, per la riduzione del debito. Il comma 444 limita altresì l'utilizzo dei proventi da alienazione per coprire gli squilibri di bilancio derivanti dal provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel. I proventi da alienazione potranno essere quindi utilizzati solo per coprire squilibri di parte conto capitale del bilancio. Nella formulazione precedente era invece consentito utilizzare i proventi da alienazione per finanziare tutto lo squilibrio finanziario

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

*art. 6, c. 17, L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi riportati ai titoli I e III dell'entrata aventi anzianità superiore a 5 anni.



FONDO DI RISERVA

*Art. 166 Tuel modificato dall'art 3
comma 1 lett. g) Dl 10.10.2012 n. 174*

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%. La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente.

PERSONALE

*contenimento spese di personale
art. 14 comma 7-8-9 dl 78/2010
art. 1 comma 118 legge di stabilità 2012*

Per gli enti soggetti a patto di stabilità il quadro normativo che disciplina la spesa di personale è rappresentato:

✂ art. 1 comma 557 Legge 296/06 e s.m.i.

✂ art. 1 comma 557 bis e ter Legge 296/06 e s.m.i. introdotti dal comma 7 art. 14 dl 78/2010

✂ art. 76 comma 7 dl 112/2008 e s.m.i. tra cui anche l'art 1 comma 118 della legge di stabilità

Gli enti soggetti a patto di stabilità devono continuare a garantire una riduzione della spesa di personale; il mancato rispetto di tale disposizione comporta il blocco totale ed assoluto di qualsiasi assunzione di personale. La Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 1061/2010) afferma che la violazione comporterebbe anche responsabilità amministrativa-erariale. L'anno di riferimento per il calcolo della riduzione è l'anno precedente (Corte dei Conti sezioni riunite n. 2/2010). Non sono più previste deroghe. Il contenimento del monte spesa personale deve essere effettuato conteggiando anche le collaborazioni coordinate e continuative, la somministrazione di lavoro e gli incarichi ex art 110 Dlgs 267/00 nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi partecipati o facenti capo all'Ente. Allo stato attuale, inoltre, gli Enti soggetti a patto nei quali l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente sia pari o superiore al 50% hanno il divieto assoluto di procedere ad assunzioni. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50%; ma tali assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale.

Gli Enti in cui la suddetta percentuale sia inferiore al 50% potranno assumere personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni istruzione pubblica e settore sociale).

Per il calcolo dell'incidenza della spesa di personale si tiene conto anche delle spese sostenute da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo:

- che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara;
- che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;
- che svolgono attività a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Nelle società a partecipazione totalitaria o di controllo, con l'esclusione di quelle quotate sui mercati regolamentari e degli altri organismi non societari, quali le aziende speciali e le fondazioni, sono da ricomprendere (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 30 novembre 2011, n. 14*):



a) le società partecipate al 100% da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, caratterizzate da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario, affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

b) le società miste nelle quali l'ente locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

c) le società miste nelle quali l'ente locale dispone direttamente di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante, affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Per la determinazione della spesa del comparto personale delle società partecipate o controllate, da calcolare unitamente alle spese di personale dell'ente locale ai fini dell'incidenza sulla spesa corrente, si assumono i dati del conto economico delle società stesse, senza alcuna detrazione a titolo di accantonamenti o fondi diversi.

La delibera relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale allegata al bilancio di previsione deve dimostrare il rispetto dei vincoli e l'organo di revisione deve vigilare sul rispetto di tali norme. Sebbene ci siano spesso dubbi interpretativi sulle componenti delle voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo, sembrerebbero escluse: *le spese a carico di finanziamenti comunitari o privati, il lavoro straordinario per elezioni, formazione e missioni, personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate, oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, personale appartenente a categorie protette, personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto un rimborso, personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada, incentivi per la progettazione, incentivi per il recupero ICI e diritti di rogito.*

Tra le misure individuate dal legislatore tese al contenimento della spesa corrente vi rientra l'art. 9 comma 1 del 78/2010 il cosiddetto blocco individuale: nel triennio 2011-2013 non potrà subire aumenti il trattamento ordinariamente spettante (stipendio tabellare, posizione economica per effetto di progressioni, indennità di comparto, R.I.A, retribuzione di posizione dei dirigenti o delle P.O. ed altri emolumenti fissi e continuativi). Anche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9 c. 2 bis del 78/2010) e le eventuali progressioni di carriera eventualmente riconosciute hanno effetto (nel triennio 2011-2013) ai fini esclusivamente giuridici

Ulteriori limiti introdotti dal D.L. 95/2012 per le assunzioni di personale

1. Con D.P.C.M. da emanare entro il 31 dicembre 2012, avrebbero dovuto essere stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche sulla base, prioritariamente, del rapporto dipendenti/popolazione residente. (art.16, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1.1. I parametri di media nazionale del personale in servizio presso gli enti locali sono determinati considerando anche le unità di personale in servizio presso le società a totale capitale pubblico locale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici.

1.2. Gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media, a decorrere dalla data di efficacia del D.P.C.M. di cui al punto 1, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo.


1.3. Gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40% rispetto alla media, a decorrere dalla data di efficacia del D.P.C.M. di cui al punto 1, devono applicare, fermo restando il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, le seguenti misure di gestione delle situazioni di soprannumero, in ordine di priorità (art. 2, c. 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) :

a) risoluzione unilaterale del rapporto di impiego per i dipendenti che prima della riforma pensionistica (D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) avevano maturato i requisiti per il pensionamento e sono, invece, rimasti in servizio o che li matureranno entro il 31 dicembre 2014. (art. 2, c. 11, lett. a);

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di un piano di cessazioni dal servizio di personale, tenuto conto di quanto alla precedente lettera a), per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. (art. 2, c. 11, lett. b);

c) individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla precedente lettera a) (art. 2, c. 11, lett. c);

d) avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni. (art. 2, c. 11, lett. d);



e) utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale, riassorbibili gradualmente all'atto di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sulla base di criteri e tempi definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni. (art. 2, c. 11, lett. e);
f) dichiarazione di esubero, non oltre il 30 giugno 2013 e per non oltre 24 mesi, elevabili a 48 mesi se entro l'arco temporale vengono maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), con trattamento economico all'80% del solo tabellare. (art. 2, c. 12)

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over. (art. 14, c. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

La sezione autonomie della Corte dei conti rammenta quali sono gli obblighi, generali e specifici, previsti per gli enti locali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile. (Corte dei conti, sezione delle autonomie, 12 giugno 2012, n. 12, depositata in segreteria l'11 luglio 2012):

a) ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, da comunicare al dipartimento funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza. (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 16, c. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183);

b) valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle oo.ss. rappresentative. (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165);

c) programmazione triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente. (art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

d) adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. (art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);

e) incidenza della spesa di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,);

f) per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno contenimento della spesa di personale nell'anno e nel quantum rispetto a quella dell'anno precedente. (art. 1, c. 557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296,)

12. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di precedere ad assunzione di personale. (art. 10, c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)

INCARICHI DI STUDIO RICERCA COLLABORAZIONE E CONSULENZA

(Art 3.18, 54, 55, 56, 57, 76,77 L. 244/07)

L'affidamento di incarichi di studio, consulenza, ricerca e di collaborazione può avvenire solo sulla base di un programma approvato dal Consiglio e sulla base del Regolamento appositamente approvato ed inviato alla Corte dei Conti. I contratti devono essere pubblicati sul sito del Comune. Secondo il parere n. 31/2008 della

Presidenza Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica – il programma riguardante tutte le collaborazioni esterne può essere contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266). Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).

Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:



- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
- (deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4).*

Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

La legge di stabilità 2013 introduce una modifica al Dlgs 165/2001. Per gli incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione è fatto divieto di procedere al rinnovo e la natura della prestazione deve essere temporanea

ACQUISTO e LOCAZIONE DI IMMOBILI

Art. 1 comma 138 Legge 228/2012

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto immobili potranno essere effettuate a condizione che il responsabile del procedimento attesti e documenti l'indispensabilità e improrogabilità dell'acquisto, sussista la certificazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio e sia data adeguata pubblicità sul sito del Comune. Dal 2013 sono vietati gli acquisti di immobili o la stipula di contratti di locazione passiva salvo eventuali operazioni di rinnovo oppure qualora il contratto sia stipulato per acquisire a condizioni più vantaggiose la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi

ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI

Art. 1 comma 141 legge 228/2012

Negli anni 2013 e 2014 la spesa per acquisto di mobili ed arredi non può essere superiore al 20% di quella sostenuta, in media, negli anni 2010 e 2011. La violazione comporta responsabilità amministrativa e disciplinare. Sono previste alcune deroghe.

AUTO di SERVIZIO

Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art.6, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Per il solo anno 2011, il predetto limite può essere superato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere al 31 maggio 2010. Il predetto limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'art 1 comma 143 Legge 228/2012 stabilisce che fino a tutto il 31.12.2014 è fatto **divieto** di procedere all'acquisto di autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. E' prevista una deroga per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, e per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica



PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 58 dl 112/08 – art 33 bis comma 7 DL 201/2011

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
- **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;
- **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione. Il piano costituisce **allegato al bilancio di previsione**.

Dismissione e valorizzazione

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

- 1) ceduti
- 2) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale
- 3) concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 25/9/2001 n.351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazione d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

A definire il piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare partecipano anche le società e gli altri organismi partecipati individuando i beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali che possono essere gestiti in modo maggiormente redditizio o dimessi. Il consiglio comunale adotta la delibera di approvazione del Piano ratificando i piani degli organismi partecipati.

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art 6 dl 78/2010

L'attuale versione del dl 78/2010 relativamente all'obbligo di apportare alcuni tagli percentualmente stabiliti per alcune tipologie di spesa presenta le medesime caratteristiche del dl 168/2004 (cd decreto taglia spese) dichiarato incostituzionale nel 2005 in quanto lesivo dell'autonomia degli Enti Locali. Con sentenza del 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012 la **Corte costituzionale** ritiene non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci.

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO

art. 8 comma 1 legge 183/2011

Le province e tutti i Comuni per il triennio 2013-2015 non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi passivi per indebitamento supera il limite dell'12% per il 2011, 8% per il 2012 e 8% a decorrere dal 2013 e 6% dal 2014 e 4% dal 2015 (originariamente era il 25%) delle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio. (art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, c. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183): Le disposizioni sul limite di spesa per interessi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. (art. 8, c. 3).

OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

Art. 119 Costituzione

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite. Sono nulli gli atti assunti in violazione di tali norme. Costituiscono indebitamento:



- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata collegati a un'attività patrimoniale preesistente;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;

IL BILANCIO 2013/2015

L'equilibrio economico e l'equilibrio tra titoli del bilancio di previsione per il triennio **2013/2015** è garantito:

ANNO 2013

Titolo II - spese in conto capitale							
Cap.	Oggetto	Importo	Entrate	Tit. IV	Entrate	Mutui	
			Cap.	Importo	Conc. Ediliz.	Cap.	Importo
2010501	Acq.beni imm.	2.170.000,00	611/728/663	2.159.480,00	10.520,00		
2010505	Acq. Beni mobili	11.000,00	611	11.000,00			
2010506	Incarichi profes	21.000,00	725	21.000,00			
2010807	Trasf. Capitale	54,00			54,00		
2040201	Acq.beni imm.	13.272,00	611/725	13.272,00	-		
2040205	Acq. Beni mobili	3.000,00	611	3.000,00			
2080101	Acq.beni imm.	6.693,00	611	6.693,00	-		
2090101	Acq.beni imm.	10.000,00	740	10.000,00			
2090401	Acq.beni imm.	580.236,00	691	308.000,00		851/843	272.236,00
2090601	Acq.beni imm.	283.477,00	690/697	269.051,00	14.426,00		
	Totale Spese	3.098.732,00		2.801.496,00	25.000,00		272.236,00
			Totale Entrate		3.098.732,00		

ANNO 2014

Titolo II - spese in conto capitale							
Cap.	Oggetto	Importo	Entrate	Tit. IV	Entrate	Mutui	
			Cap.	Importo	Conc. Ediliz.	Cap.	Importo
2010501	Acq.beni imm.	10.000,00			10.000,00	0	-
2010505	Acq.beni mobili	2.000,00	611	2.000,00			
2010807	Trasf. Capitale	100,00			100,00		
2040201	Acq.beni imm.	9.900,00	611	7.900,00	2.000,00		
2060201	Acq.beni imm.	16.000,00			16.000,00		
2080101	Acq.beni imm.	200.000,00	612	150.000,00	50.000,00		
2080201	Acq.beni imm.	17.000,00			17.000,00		
2090101	Acq.beni imm.	10.000,00	740	10.000,00			
2100301	Acq.beni imm.	200.000,00	610/612	200.000,00			
2100501	Acq.beni imm.	10.000,00	611	5.100,00			



				4.900,00		
	Totale Spese	475.000,00		375.000,00	100.000,00	-
Totale Entrate				475.000,00		

ANNO 2015

Titolo II - spese in conto capitale							
Cap.	Oggetto	Importo	Entrate	Tit. IV	Entrate	Mutui	
			Cap.	Importo	Conc. Ediliz.	Cap.	Importo
2010501	Acq.beni imm.	5.000,00			5.000,00	0	-
2010505	Acq.beni mobili	2.000,00			2.000,00		
2010807	Trasf. Capitale	100,00			100,00		
2040201	Acq.beni imm.	9.900,00			9.900,00		
2060201	Acq.beni imm.	250.000,00	766	250.000,00			
2080101	Acq.beni imm.	215.000,00		-	215.000,00		
2090101	Acq.beni imm.	10.000,00	740	10.000,00			
2100501	Acq.beni imm.	8.000,00			8.000,00		
	Totale Entrate	500.000,00		260.000,00	240.000,00		-
Totale Spese					500.000,00		

COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015 E PATTO DI STABILITA' 2013-2015

Purtroppo questo Ente in contrasto con i principi del Patto ha dovuto inserire due voci di entrata al titolo V "Assunzione Mutui" per complessivi €. 272.236,00 dettati dalla necessità di appaltare entro l'anno corrente le opere di ristrutturazione di n. 2 depuratori ed il finanziamento del Piezzometro. Al fine di poter rispettare gli obiettivi patto anni 2014 e 2015 questo Ente dovrà alienare aree ed immobili iscritti nell'anno 2014 e riscuotere nell'anno 2014 un valore complessivo di €. 350.000,00 al fine di poter garantire i pagamenti alle ditte a cui verranno appaltati i lavori delle opere sopra citate. Ulteriore criticità che dovrà essere accuratamente controllata, seguita e realizzata da parte dell'amministrazione è il controllo delle spese di personale perché come evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015: 1.3 – SERVIZI – "La struttura organizzativa", al fine di non superare le spese di personale nel triennio 2013-2015 bisognerà realizzare le convenzioni e tutto ciò che è stato dichiarato in predetto documento.



PARERE

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

Tenuto conto di tutto quanto evidenziato nella relazione tecnica

Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica, lo schema di Bilancio Pluriennale 2013 – 2015;

Visto l'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Viste le segnalazioni fornite dai responsabili di servizio;

Dato atto che il Bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità;

Accertato altresì che il Bilancio si chiude in pareggio finanziario complessivo;

Vista la tabella relativa al Patto di Stabilità Interno che questo Ente è obbligato a rispettare dall'anno 2013 ai sensi dell'art. 31 Legge 183 del 13.11.2011 dalla quale si evince che l'obiettivo anno 2013 ammonta ad €. 64.000,00 ed anno 2014-2015 è pari ad € 264.000,00;

Valutato che la Relazione Previsionale e Programmatica trova riscontro nelle previsioni del Bilancio annuale e Pluriennale

Verificato che nel Bilancio Annuale e Pluriennale viene garantito, per ciascun anno, il pareggio finanziario e l'equilibrio tra titoli

Considerato che durante la gestione si provvederà ad attestare la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno nella misura in cui le entrate verranno accertate

Riscontrato che viene modificato il Piano triennale delle OO.PP. che verrà riapprovato dalla Giunta comunale in sede di approvazione dello Schema di Bilancio 2013-2015 e che è stato debitamente vistato dal Responsabile dei Lavori Pubblici

Tenuto conto che le previsioni relative ai tributi ed alle entrate extratributarie tengono conto delle aliquote e tariffe fissate da apposite deliberazioni sottoposte all'approvazione degli organi competenti

contestualmente all'approvazione del bilancio 2013-2015

Tenuto conto che il Revisore del Conto ai sensi del comma 166 art 1 legge 266/05 trasmetterà alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti la relazione sul bilancio di previsione 2013

Tenuto conto che si è proceduto ad elaborare il bilancio di previsione 2013-2015 sulla base della normativa vigente e fatto salvo quindi la possibilità di adeguamenti a seguito di modifiche normative

ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta comunale

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

sulle previsioni di entrata e di spesa del Bilancio annuale, Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015.

EVIDENZIA che

L'Amministrazione dovrà realizzare tutto ciò programmato 2013-2015 al fine di incorrere in mancata coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno costituendo quindi motivo di illegittimità.

A seguito del rispetto e dell'impegno di cui sopra il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione 2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e Bilancio Pluriennale 2013-2015.

.Golasecca, lì 21 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Panza Rag. Roberto)

